

# **AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE**

*Ratio dell'istituzione della sezione  
«Amministrazione Trasparente»*

## Art. 9. Accesso alle informazioni pubblicate nei siti

1. Ai fini della piena accessibilità delle informazioni pubblicate, nella home page dei siti istituzionali è **collocata un'apposita sezione denominata «Amministrazione trasparente», al cui interno sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti pubblicati ai sensi della normativa vigente.** Al fine di evitare eventuali duplicazioni, **la suddetta pubblicazione può essere sostituita da un collegamento ipertestuale alla sezione del sito in cui sono presenti i relativi dati, informazioni o documenti,** assicurando la qualità delle informazioni di cui all'[articolo 6](#). Le amministrazioni non possono disporre filtri e altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione «Amministrazione trasparente». *(comma*

*così modificato dall'[art. 9, comma 1, d.lgs. n. 97 del 2016](#))*

## Art. 9. Accesso alle informazioni pubblicate nei siti

2. Nei casi di cui al comma 1, nei limiti dei dati effettivamente contenuti nelle banche dati di cui al medesimo comma, i soggetti di cui all'articolo 2-bis adempiono agli obblighi di pubblicazione previsti dal presente decreto, indicati nell'[Allegato B](#), **mediante la comunicazione dei dati, delle informazioni o dei documenti dagli stessi detenuti all'amministrazione titolare della corrispondente banca dati e con la pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", del collegamento ipertestuale, rispettivamente, alla banca dati contenente i relativi dati, informazioni o documenti**, ferma restando la possibilità per le amministrazioni di continuare a pubblicare sul proprio sito i predetti dati purché identici a quelli comunicati alla banca dati.

## Art. 9-bis. Pubblicazione delle banche dati

*(articolo introdotto dall'art. 9, comma 2, d.lgs. n. 97 del 2016)*

1. Le pubbliche amministrazioni titolari delle banche dati di cui all'[Allegato B](#) pubblicano i dati, contenuti nelle medesime banche dati, corrispondenti agli obblighi di pubblicazione di cui al presente decreto, indicati nel medesimo, con i requisiti di cui all'articolo 6, ove compatibili con le modalità di raccolta ed elaborazione dei dati.
2. Nei casi di cui al comma 1, nei limiti dei dati effettivamente contenuti nelle banche dati di cui al medesimo comma, i soggetti di cui all'articolo 2-bis adempiono agli obblighi di pubblicazione previsti dal presente decreto, indicati nell'[Allegato B](#), mediante la comunicazione dei dati, delle informazioni o dei documenti dagli stessi detenuti all'amministrazione titolare della corrispondente banca dati e con la pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", del collegamento ipertestuale, rispettivamente, alla banca dati contenente i relativi dati, informazioni o documenti, ferma restando la possibilità per le amministrazioni di continuare a pubblicare sul proprio sito i predetti dati purché identici a quelli comunicati alla banca dati.

## Art. 9-bis. Pubblicazione delle banche dati

*(articolo introdotto dall'art. 9, comma 2, d.lgs. n. 97 del 2016)*

3. Nel caso in cui sia stata omessa la pubblicazione, nelle banche dati, **dei dati oggetto di comunicazione ai sensi del comma 2 ed effettivamente comunicati, la richiesta di accesso civico di cui all'[articolo 5](#) è presentata al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'amministrazione titolare della banca dati.**

4. Qualora l'omessa pubblicazione dei dati da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 sia imputabile ai soggetti di cui al comma 2, la richiesta di accesso civico di cui all'articolo 5 **è presentata al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'amministrazione tenuta alla comunicazione.**

## Art. 10. Coordinamento con il Piano triennale per la prevenzione della corruzione

1. Ogni amministrazione indica, in **un'apposita sezione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione** di cui all'[articolo 1, comma 5, della legge n. 190 del 2012](#), **i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del presente decreto.**
3. **La promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un obiettivo strategico di ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali.**
4. Le amministrazioni pubbliche garantiscono **la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance.**
5. Ai fini della riduzione del costo dei servizi, dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché del conseguente risparmio sul costo del lavoro, **le pubbliche amministrazioni provvedono annualmente ad individuare i servizi erogati, agli utenti sia finali che intermedi**, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Le amministrazioni provvedono altresì alla contabilizzazione dei costi e all'evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, nonché al monitoraggio del loro andamento nel tempo, pubblicando i relativi dati ai sensi dell'[articolo 32](#).

## **Art. 10. Coordinamento con il Piano triennale per la prevenzione della corruzione**

6. Ogni amministrazione presenta **il Piano e la Relazione sulla performance** di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 150 del 2009 **alle associazioni di consumatori o utenti, ai centri di ricerca e a ogni altro osservatore qualificato, nell'ambito di apposite giornate della trasparenza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: «Amministrazione trasparente» di cui all'articolo 9:

a) **il Piano triennale per la prevenzione della corruzione;**

b) **il Piano e la Relazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;**

c) **i nominativi ed i curricula dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione** di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009;

9. **La trasparenza rileva, altresì, come dimensione principale ai fini della determinazione degli standard di qualità dei servizi pubblici da adottare con le carte dei servizi** ai sensi dell'[articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286](#), così come modificato dall'articolo 28 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.



# PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ e ORGANIZZAZIONE

DECRETO-LEGGE 9 giugno 2021, n. 80, Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2021, n. 113 introduce il PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) art. 6 - Strumento per assicurare QUALITÀ e TRASPARENZA dell'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA e MIGLIORARE la QUALITÀ dei SERVIZI offerti a cittadini e imprese nell'ottica di una progressiva SEMPLIFICAZIONE e REINGEGNERIZZAZIONE dei processi, che tutte le p.a. con più di 50 dipendenti devono adottare entro il 31 gennaio di ogni anno

DURATA triennale, aggiornamento annuale, e definisce:

1. Obiettivi programmatici e strategici della performance
2. Strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, anche mediante lavoro agile
3. Strumenti e obiettivi del reclutamento di nuove risorse e di valorizzazione delle risorse interne
4. **Strumenti e fasi per piena trasparenza dell'attività e dell'organizzazione amministrativa**
5. **Strumenti e fasi per raggiungere obiettivi in materia di anticorruzione e digitalizzazione**

## **Dal diritto alla conoscibilità al diritto a conoscere**

Il D.lgs. 33/2013 ha riconosciuto il “diritto alla conoscibilità” di documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria e ha previsto una specifica sezione del sito web istituzionale, denominata “Amministrazione Trasparente”, in cui tali contenuti devono essere pubblicati, dettagliandone organizzazione e struttura.

Il decreto legislativo 97/2016 modifica il d.lgs. 33/2013, riconoscendo un vero e proprio “diritto a conoscere” nei confronti delle istituzioni.

# Obbligo di trasparenza e privacy

- ▶ Prima di procedere alla pubblicazione sul proprio sito web la P.A. deve:
  - ▶ ➤ individuare se esiste un presupposto di legge o di regolamento che legittima la diffusione del documento o del dato personale;
  - ▶ ➤ verificare, caso per caso, se ricorrono i presupposti per l'oscuramento di determinate informazioni;
  - ▶ ➤ sottrarre all'indicizzazione (cioè alla reperibilità sulla rete da parte dei motori di ricerca) i dati sensibili e giudiziari.
- ▶ • In ogni caso è vietato diffondere dati personali idonei a rivelare lo stato di salute o informazioni da cui si possa desumere, anche indirettamente, lo stato di malattia o l'esistenza di patologie dei soggetti interessati, compreso qualsiasi riferimento alle condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici.
- ▶ • Il Garante ha più volte ribadito la necessità di garantire il rispetto della dignità delle persone, facendo oscurare, ad esempio, dai siti web di diversi Comuni italiani i dati personali contenuti nelle ordinanze con le quali i sindaci disponevano il trattamento sanitario obbligatorio per determinati cittadini

## Obbligo di trasparenza e privacy: indicazioni operative

IN SINTESI, PRIMA DELLA PUBBLICAZIONE :

- SELEZIONARE dati personali da inserire negli atti e documenti
- VERIFICARE che la normativa in materia preveda un obbligo di pubblicazione
- MINIMIZZARE, ove possibile, l'utilizzazione di dati personali
- NON INSERIRE DATI ECCEDENTI RISPETTO ALLE FINALITÀ DA PERSEGUIRE
- Pubblicare dati particolari e dati giudiziari SOLO SE INDISPENSABILI
- EVITARE il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate MEDIANTE DATI ANONIMI
- EVITARE di diffondere dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale dell'interessato

## DOMANDE E RISPOSTE - 1

- L'accesso alle informazioni pubblicate nella sezione "Amministrazione trasparente" può essere limitato prevedendo per gli utenti l'obbligo di autenticarsi ed identificarsi?

L'accesso ai dati e alle informazioni pubblicate nella sezione "Amministrazione trasparente" non può essere limitato da una preventiva richiesta di autenticazione ed identificazione stante quanto disposto dall'art. 2, co. 2, del d.lgs. n. 33/2013 che espressamente prevede il diritto di chiunque di accedere ai siti direttamente ed immediatamente.

## DOMANDE E RISPOSTE – 2

- Le amministrazioni possono disporre filtri o altre soluzioni tecniche per impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione "Amministrazione trasparente"?

Le amministrazioni non possono disporre filtri per impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione "Amministrazione trasparente". Una tale possibilità è espressamente vietata dall'art. 9, co. 1, del d.lgs. 33/2013.

## DOMANDE E RISPOSTE – 3

- Cosa è richiesto alle amministrazioni prima di pubblicare dati e documenti per finalità di trasparenza che contengono dati personali?

Le amministrazioni, prima di inserire sui propri siti web istituzionali documenti contenenti dati personali, sono tenute a verificare che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel d.lgs. 33/2013 o in altre normative, anche di settore, preveda l'obbligo di pubblicazione. Diversamente pubblicano i dati e i documenti oscurando i dati personali.

*Tempistiche di pubblicazione e  
durata della pubblicazione*



## OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE – decorrenza e durata

### Art. 8. Decorrenza e durata dell'obbligo di pubblicazione del D. Lgs. 33/2013

1. I documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati **tempestivamente** sul sito istituzionale dell'amministrazione.
2. I documenti contenenti altre informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati e **mantenuti aggiornati** ai sensi delle disposizioni del presente decreto.
3. I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati **per un periodo di 5 anni**, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto previsto dagli [articoli 14, comma 2, e 15, comma 4](#). Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti sono accessibili ai sensi dell'articolo 5.

*(comma così modificato dall'art. 8 del d.lgs. n. 97 del 2016)*

3-bis. L'Autorità nazionale anticorruzione, sulla base di una valutazione del rischio corruttivo, delle esigenze di semplificazione e delle richieste di accesso, determina, anche su proposta del Garante per la protezione dei dati personali, i casi in cui la durata della pubblicazione del dato e del documento **può essere inferiore a 5 anni**.

## OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE – decorrenza e durata

### COMMENTO

1) Il decreto non effettua una ricognizione esaustiva dei documenti soggetti a pubblicazione obbligatoria secondo la normativa vigente: **SPETTA QUINDI A CIASCUNA AMMINISTRAZIONE INDIVIDUARLI.**

2) Oltre alla **PUBBLICAZIONE TEMPESTIVA**, si richiede anche un **AGGIORNAMENTO COSTANTE.**

**Per alcune fattispecie il decreto individua il termine: ad es. i documenti della sottosezione «Bilanci»**

3) **DECORRENZA** = dal **1° gennaio dell'anno successivo** a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione

4) **DURATA** = **cinque anni** e, comunque, fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti (salvo deroghe elencate in prossima slide).

**Decorsi detti termini, la trasparenza è assicurata mediante la possibilità di presentare l'istanza di accesso civico ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 33/2013.**

# OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE – decorrenza e durata

## COMMENTO

### DEROGHE

- a) termini diversi previsti dalla disciplina della privacy (durata minima necessaria per l'attività + diritto all'oblio)
- b) art. 14 comma 2 D.Lgs. 33/2013 – obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico (entro 3 mesi dalla elezione o dalla nomina e fino ai 3 anni successivi alla cessazione del mandato)
- c) art. 15 comma 4 D.Lgs. 33/2013 – obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali, di collaborazione o consulenza (entro 3 mesi dall'affidamento dell'incarico e fino ai 3 anni successivi alla cessazione dell'incarico)
- d) Co. 3 bis: riduzione tempi disposti per determinati casi da Autorità nazionale anticorruzione, sulla base di una valutazione del rischio corruttivo, delle esigenze di semplificazione e delle richieste di accesso, determina, anche su proposta del Garante per la protezione dei dati personali

*Organizzazione della sezione  
«Amministrazione Trasparente»*

## «ALBERO DELLA TRASPARENZA»

**Con Determinazione n. 1310 del 28/12/2016 - rif. I'ANAC** ha dettato le «*Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016*» il cui Allegato contiene il c.d. albero della trasparenza.

La sezione Amministrazione Trasparente è divisa in sottosezioni di livello 1 e sottosezioni di livello 2.

Si tratta di una STRUTTURA RIGIDA che non può essere modificata, integrata o rinominata dalle p.a.

## «ALBERO DELLA TRASPARENZA»: e se mancano dei rami?

- ▶ Quesito: se ci sono sottosezioni che non riguardano il singolo ente come si procede?
- ▶ Risposta: nella sottosezione di riferimento è necessario inserire una dicitura o caricare un documento in cui si esplicita la ragione della mancata pubblicazione dei dati e delle informazioni richieste dalla normativa con evidenza della data di aggiornamento al fine di evitare che l'ANAC, ma anche altri soggetti (nell'esercizio del c.d. accesso civico) rilevino la mancata compilazione.

## AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

- [Disposizioni Generali](#)
- [Organizzazione](#)
- [Consulenti e collaboratori](#)
- [Personale](#)
- [Bandi di Concorso](#)
- [Performance](#)
- [Enti controllati](#)
- [Attività e Procedimenti](#)
- [Provvedimenti](#)
- [Bandi di gara e contratti](#)
- [Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici](#)
- [Bilanci](#)
- [Beni immobili e Gestione patrimonio](#)
- [Controlli e rilievi sull'amministrazione](#)
- [Pagamenti dell'amministrazione](#)
- [Altri contenuti - Prevenzione della Corruzione](#)
- [Altri contenuti - Accesso civico](#)
- [Altri contenuti - Accessibilità e Catalogo di dati, metadati e banche dati](#)
- [Altri contenuti - Azioni di sensibilizzazione e rapporti con la società civile](#)
- [Altri contenuti - Autovetture in dotazione](#)
- [Altri contenuti - Dati ulteriori](#)

### Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale

1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla [legge 11 dicembre 1984, n. 839](#), e dalle relative norme di attuazione, le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali i riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati «Normattiva» che ne regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività. Sono altresì pubblicati le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall'amministrazione e ogni atto ((, previsto dalla legge o comunque adottato,)) che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta ((, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'[articolo 1, comma 2-bis, della legge n. 190 del 2012](#), i documenti di programmazione strategico-gestionale e gli atti degli organismi indipendenti di valutazione)).

1-bis. Il responsabile della trasparenza delle amministrazioni competenti pubblica sul sito istituzionale uno scadenziario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi introdotti e lo comunica tempestivamente al Dipartimento della funzione pubblica per la pubblicazione riepilogativa su base temporale in un'apposita sezione del sito istituzionale. L'inosservanza del presente comma comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 46.

2. Con riferimento agli statuti e alle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione, sono pubblicati gli estremi degli atti e dei testi ufficiali aggiornati.



## OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE - 1

Obblighi di pubblicazione che interessano tutti i responsabili di servizio:

1) art. 12 – **atti di carattere normativo e amministrativo generale**: oltre a pubblicare gli atti è necessario inserire nei siti istituzionali i link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati Normattiva che ne regolano l'istituzione, l'organizzazione e le attività



Collegamento al TUEL e al D.Lgs. 118/2011 e relativi allegati

## OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE - 2

2) Vanno altresì pubblicate:

Direttive

Circolari

Programmi

Istruzioni

emanati dall'amministrazione e

ogni atto in generale

sulla organizzazione sulle funzioni

sugli obiettivi

sui procedimenti


interpretazioni di norme giuridiche o disposizioni per

l'applicazione di esse

Vanno pubblicate

su Amministrazione

Trasparente




## OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE - 3

**Art. 13, comma 1, lett. b) e c) – Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle p.a.**

È interesse del Responsabile del servizio finanziario che venga pubblicata l'organizzazione dell'ufficio finanziario, come previsto nel Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi e nel Regolamento di contabilità

**Art. 23 – provvedimenti amministrativi**



Si sottolinea in particolare, l'importanza del visto contabile (che condiziona l'esecutività dell'atto)

*Disamina dei contenuti*

# **Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni**

**Il Capo II è dedicato specificatamente agli Obblighi di  
pubblicazione concernenti l'organizzazione e l'attività  
delle pubbliche amministrazioni**

**Art. 13 - Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione  
delle pubbliche amministrazioni**

**Art. 14. Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi  
politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di  
incarichi dirigenziali**

**Art. 15. Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di  
collaborazione o consulenza**

***Art. 15-bis. Obblighi di pubblicazione concernenti incarichi conferiti  
nelle società controllate***

***Art. 15-ter. Obblighi di pubblicazione concernenti gli amministratori  
e gli esperti nominati da organi giurisdizionali o amministrativi)***

**Art. 16. Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Art. 17. Obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo indeterminato**

**Art. 18. Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici**

**Art. 19. Bandi di concorso**

**Art. 20. Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale.**

**Art. 21. Obblighi di pubblicazione concernenti i dati sulla contrattazione collettiva**

**Art. 22. Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato.**

**Art. 23. Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi**

**Art. 24 e art. 25 abrogati**

**Art. 26. Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati.**

**Art. 27. Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari**

**Art. 28. Pubblicità dei rendiconti dei gruppi consiliari regionali e provinciali**

## OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

### **Art. 22. Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico**

Si impone una pubblicità tendenzialmente completa sulla gestione di:

- a) Enti pubblici vigilati
- b) Enti di diritto privato in controllo pubblico
- c) Partecipazioni in società di diritto privato

Il contenuto e i tempi sono stati individuati dalle Linee Guida ANAC che prevede tre tipi di elenchi da aggiornare annualmente, includendo, di fatto, tutte le tipologie di partecipazioni

Si ricordano

A) gli adempimenti connessi al TUSP:

ricognizione delle partecipate (art. 20), obblighi di gestione incombenti sulle società applicazione del codice dei contratti e del TUPI

B) e quelli collegati alla redazione del bilancio consolidato.



# OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE – ENTI PUBBLICI VIGILATI (estratto da del. ANAC 1310/2016)

Enti pubblici vigilati	Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
	Per ciascuno degli enti:	
	1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
	2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
	3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
	4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
	5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
	6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
	7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico ( <a href="#">link al sito dell'ente</a> )	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico ( <a href="#">link al sito dell'ente</a> )	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	
	Annuale	

# OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE – SOCIETA’ PARTECIPATE (estratto da del. ANAC 1310/2016)

Società partecipate	Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate, ad esclusione delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea, e loro controllate. (art. 22, c. 6, d.lgs. n. 33/2013)	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
	Per ciascuna delle società:	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
	1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
	2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
	3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
	4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
	5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
	6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
	7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico ( <a href="#">link al sito dell'ente</a> )	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)
	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico ( <a href="#">link al sito dell'ente</a> )	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)
	Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
	Provvedimenti	Provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (art. 20 d.lgs. 175/2016)
Provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche socie fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate		Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Provvedimenti con cui le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento		Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

# OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE – ENTI DI DIRITTO PRIVATO CONTROLLATI

(estratto da del. ANAC 1310/2016)

Enti di diritto privato controllati	Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
	Per ciascuno degli enti:	
	1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
	2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
	3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
	4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
	5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
	6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
	7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico ( <a href="#">link al sito dell'ente</a> )	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico ( <a href="#">link al sito dell'ente</a> )	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	
Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	
Rappresentazio	Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

# **Obblighi di pubblicazione concernenti l'uso delle risorse pubbliche**

**Il Capo III è dedicato specificatamente agli Obblighi di pubblicazione concernenti l'uso delle risorse pubbliche**

**Art. 29 - Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi.**

**Art. 30. Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio.**

**Art. 31. Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione.**

# **Obblighi di pubblicazione concernenti l'uso delle risorse pubbliche – SOTTOSEZIONE «BILANCI»**

Art. 29 - Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi.

**L'obiettivo di garantire la totale trasparenza e accessibilità si declina nell'obbligo di pubblicazione per esteso e integrale dei:**

- 1) documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché le successive variazioni del bilancio di previsione finanziario**
- 2) documenti e allegati del conto consuntivo** entro trenta giorni dalla loro adozione,

**L'obiettivo di garantire la completa ed effettiva comprensibilità si declina nell'obbligo di pubblicazione per esteso e integrale dei: dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche**

**TUTTI GLI STAKEHOLDER, indipendentemente dalle conoscenze e competenze specialistiche, devono essere in grado di ricavare dai documenti e dati esposti in Amministrazione Trasparente le informazioni consentendo in tal modo di effettuare un controllo sull'amministrazione della res pubblica, in ossequio all'art. 97 della Costituzione**

**La garanzia della tempestività è data dal termine imposto:**

**30 giorni dall'adozione degli atti**

# OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE – BILANCI (estratto da del. ANAC 1310/2016)

<b>Bilancio preventivo</b>	Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
<b>Bilancio consuntivo</b>	Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati relativi al bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

# Obblighi di pubblicazione concernenti l'uso delle risorse pubbliche – SOTTOSEZIONE «BILANCI»

L'art. 29 prevede anche la pubblicazione di:

**Piano degli indicatori  
Risultati attesi di bilancio,  
nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi.**

**Si tratta di due facce della stessa medaglia: LA PERFORMANCE**

1) gli indicatori espongono sinteticamente i risultati della gestione a consuntivo: **punto terminale del ciclo della gestione e correlata performance**

## **Obblighi di pubblicazione concernenti l'uso delle risorse pubbliche – SOTTOSEZIONE «BILANCI»**

2) la dicitura «risultati attesi» attiene invece alla fase programmatica: **fase in cui gli organi di indirizzo individuano gli obiettivi (DUP – BPF), li assegnano (PEG – PDO –PIAO)**

3) il monitoraggio è la fase intermedia: fase spesso assente nella pratica ma fondamentale perché permette di verificare lo stato di avanzamento degli obiettivi da conseguire e «aggiustare il tiro»,

**E' importante sottolineare l'interdipendenza  
fra risorse UMANE, STRUMENTALI E FINANZIARIE**



# OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE – BILANCI (estratto da del. ANAC 1310/2016)

<b>Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio</b>	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l'integrazione delle risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso l'aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione	Tempestivo o (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
--	---	---

## Obblighi di pubblicazione concernenti l'uso delle risorse pubbliche – SOTTOSEZIONE «BENI IMMOBILI E LA GESTIONE DEL PATRIMONIO»

Art. 30. Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio.

L'adempimento consiste nella pubblicazione delle:

- a) informazioni identificative degli immobili [posseduti](#);
- b) informazioni identificative degli immobili [detenuti](#);
- c) informazioni sui canoni di locazione o di affitto versati o percepiti;

Nell'elenco degli immobili dovranno essere inclusi, dandone apposita evidenza, anche quelli per i quali non risultano percepiti canoni di locazione.

Deve essere specificato nella sottosezione anche [il titolo in forza del quale l'immobile è posseduto o detenuto](#) -> in quanto, in generale, **tutti i beni patrimoniali, non solo quelli di proprietà generano oneri nel bilancio dell'amministrazione connessi anche**

## **Obblighi di pubblicazione concernenti l'uso delle risorse pubbliche – SOTTOSEZIONE «BENI IMMOBILI E LA GESTIONE DEL PATRIMONIO»**

Per garantire una pubblicazione uniforme per tutte le amministrazioni l'ANAC precisa che è opportuno che **le informazioni sugli immobili siano rese sulla base dei dati catastali.**

**Particolare caso di conciliazione fra trasparenza e privacy:**

Per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica sussiste l'obbligo di pubblicare l'elenco degli immobili posseduti e dei canoni di locazione percepiti dall'amministrazione,

senza tuttavia indicare i nominativi dei locatari o comunque gli elementi idonei ad identificarli.

Si tratta infatti di soggetti che si trovano in situazioni di disagio economico-sociale e spesso in particolari condizioni di salute,

**Il fine della pubblicazione dei dati relativi ai beni immobili e alla loro gestione è quello di consentire alla collettività di valutare il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, anche patrimoniali, nel perseguimento delle funzioni istituzionali**

# OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE- BENI IMMOBILI E GESTIONE DEL PATRIMONIO (estratto da del. ANAC 1310/2016)

<b>Patrimonio immobiliare</b>	Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
<b>Canoni di locazione o affitto</b>	Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

# **Obblighi di pubblicazione concernenti l'uso delle risorse pubbliche – SOTTOSEZIONE «CONTROLLI SULL'ORGANIZZAZIONE E SULL'ATTIVITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE. »**

Art. 31. Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione.

**Devono essere pubblicati tutti gli atti degli organi di controllo**

## **1) SOGGETTI INTERESSATI**

- a) organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione
- b) organi di revisione amministrativa e contabile
- c) Corte dei conti

# Obblighi di pubblicazione concernenti l'uso delle risorse pubbliche – SOTTOSEZIONE «CONTROLLI SULL'ORGANIZZAZIONE E SULL'ATTIVITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE. »

## 2) ATTI DA PUBBLICARE

a) atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti:

- i) Attestazioni sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione
- ii) Documenti di validazione della relazione sulla performance
- iii) Relazioni sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni
- Iv) Altri atti

## **Obblighi di pubblicazione concernenti l'uso delle risorse pubbliche – SOTTOSEZIONE «CONTROLLI SULL'ORGANIZZAZIONE E SULL'ATTIVITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE. »**

b) atti degli organi di revisione amministrativa e contabile :

- i) relazione al bilancio di previsione o budget
- ii) parere sulle variazioni d bilancio di previsione finanziario
- iii) relazione al conto consuntivo

La norma elenca questi atti ma è consigliabile, per fornire un'adeguata informativa, pubblicare tutti i pareri di cui all'art. 239 TUEL, nonché i pareri e attestazioni previsti da TUPI e dalle altre norme.

c) i rilievi, ancorché non recepiti, della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici.

Va fatta attenzione a non pubblicare i rilievi della Corte dei Conti finché sono soggetti a segreto istruttorio.

# OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE- CONTROLLI E RILIEVI SULL'AMMINISTRAZIONE (estratto da del. ANAC 1310/2016)

<b>Atti degli Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe</b>	Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	Annuale e in relazione a delibere A.N.AC.
	Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo
	Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo
	Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione , nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)



# OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE- CONTROLLI E RILIEVI SULL'AMMINISTRAZIONE (estratto da del. ANAC 1310/2016)

<b>Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile</b>	Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
<b>Rilievi Corte dei conti</b>	Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorchè non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

# **Obblighi di pubblicazione concernenti le prestazioni offerte e i servizi erogati**

**Il Capo III è dedicato specificatamente agli Obblighi di pubblicazione concernenti le prestazioni offerte e i servizi erogati**

**Art. 32 Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati**

**Art. 33. Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell'amministrazione**

**Art. 34 - abrogato**

**Art. 35. Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati.**

**Art. 36. Pubblicazione delle informazioni necessarie per l'effettuazione di pagamenti informatici**

# Obblighi di pubblicazione concernenti l'uso delle risorse pubbliche – SOTTOSEZIONE «PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE»

Art. 33. Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell'amministrazione

E' previsto che le pubbliche amministrazioni pubblichino, **con cadenza annuale:**

- a) un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture, denominato "**indicatore annuale di tempestività dei pagamenti**",
- b) **l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici.**

Dal 2015 l'“indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti” e l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici devono essere pubblicati **con cadenza trimestrale.**

Il medesimo articolo 33 prevede che gli indicatori vengano elaborati e pubblicati, anche attraverso il ricorso a un portale unico, secondo uno schema tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata.

# **Obblighi di pubblicazione concernenti l'uso delle risorse pubbliche – SOTTOSEZIONE «PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE»**

Nel 2012 nasce la PIATTAFORMA DEI CREDITI COMMERCIALI – sistema PCC - come strumento attraverso il quale le imprese, previa istanza presentata ai rispettivi enti pubblici debitori, possono ottenere la certificazione dei crediti commerciali vantati (dl n. 35/2013, art. 7, co. 1).

A partire dal 1° luglio 2014, il sistema ha assunto la funzione di piattaforma per il monitoraggio dei debiti commerciali della P.A.:

- tutte le fatture elettroniche (che sono trasmesse tramite il sistema di interscambio, SDI) sono automaticamente acquisite dal sistema PCC, mentre i documenti equivalenti a fattura, come le note emesse da soggetti non titolari di partita IVA (che non transitano per lo SDI), e le fatture emesse prima del 1° luglio 2014 devono essere comunicate dai creditori o dalle P.A.;
- le P.A. hanno l'obbligo di tracciare sulla piattaforma le operazioni di contabilizzazione e pagamento e di comunicare la scadenza di ciascuna fattura.

→ **RAPPORTO FRA PCC E DATI RELATIVI AI PAGAMENTI IN CONTABILITA'**

# **Obblighi di pubblicazione concernenti l'uso delle risorse pubbliche – SOTTOSEZIONE «PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE»**

- FONDO DI GARANZIA DEI CREDITI COMMERCIALI ex LEGGE 30 dicembre 2018, n. 145
- CIRCOLARE DELLA MEF-RGS N. 1 del 3 gennaio 2024 «Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni – Attuazione dell'articolo 4-bis del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41. Prime indicazioni operative»
- CIRCOLARE DELLA MEF-RGS N. 17 del 9 aprile 2024 «Riforma 1.11 del PNRR "Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie" - ricognizione degli strumenti a disposizione degli enti locali per garantire la tempestività dei pagamenti»

# Obblighi di pubblicazione concernenti l'uso delle risorse pubbliche – SOTTOSEZIONE «PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE»

## **Art. 36. Pubblicazione delle informazioni necessarie per l'effettuazione di pagamenti informatici**

Le pubbliche amministrazioni pubblicano e specificano nelle richieste di pagamento i dati e le informazioni di cui all'[articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](#).

- Fatturazione elettronica
- Sistema SDI
- Tracciabilità dei flussi

# OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE- PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE (estratto da del. ANAC 1310/2016)

<b>Indicatore di tempestività dei pagamenti</b>	Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti)	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
	Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti	Trimestrale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
<b>Ammontare complessivo dei debiti</b>	Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
<b>IBAN e pagamenti informatici</b>	Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

## **Obblighi di pubblicazione in settori speciali**

**Il Capo IV è dedicato specificatamente agli Obblighi di pubblicazione in settori speciali**

**Art. 37. Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture,**

**Art. 38. Pubblicità dei processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche.**

**Art. 39. Trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio.**

**Art. 42. Obblighi di pubblicazione concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente.**



*Sanzioni*

## **Art. 46**

### **Responsabilità derivante dalla violazione delle disposizioni in materia di obblighi di pubblicazione e di accesso civico**

- 1. L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 5-bis, costituiscono elemento di valutazione negativa della responsabilità dirigenziale a cui applicare la sanzione di cui all'articolo 47, comma 1-bis, ed eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione, valutata ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili))
  
- 2. Il responsabile non risponde dell'inadempimento degli obblighi di cui al comma 1 se prova che tale inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile.

## **Art. 47**

### **Sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza per casi specifici**

- 1. La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della carica, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato.
  
- 1-bis. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche nei confronti del dirigente che non effettua la comunicazione ai sensi dell'articolo 14, comma 1-ter, relativa agli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica. Nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui al medesimo articolo si applica una sanzione amministrativa consistente nella decurtazione dal 30 al 60 per cento dell'indennità di risultato, ovvero nella decurtazione dal 30 al 60 per cento dell'indennità accessoria percepita dal responsabile della trasparenza, ed il relativo provvedimento è pubblicato nel sito internet dell'amministrazione o dell'organismo interessati. La stessa sanzione si applica nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui all'articolo 4-bis, comma 2

- 2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 22, comma 2, dà luogo ad una sanzione amministrativa in carico al responsabile della pubblicazione consistente nella decurtazione dal 30 al 60 per cento dell'indennità di risultato ovvero nella decurtazione dal 30 al 60 per cento dell'indennità accessoria percepita dal responsabile della trasparenza. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento))3. Le sanzioni ((di cui al presente articolo)) sono irrogate dall'Autorità nazionale anticorruzione. L'Autorità nazionale anticorruzione disciplina con proprio regolamento, nel rispetto delle norme previste dalla [legge 24 novembre 1981, n. 689](#), il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni.
  
- 3. Le sanzioni ((di cui al presente articolo)) sono irrogate dall'Autorità nazionale anticorruzione. L'Autorità nazionale anticorruzione disciplina con proprio regolamento, nel rispetto delle norme previste dalla [legge 24 novembre 1981, n. 689](#), il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni.

*Grazie dell'attenzione!*

*dott.ssa Sara Tillati*

*e-mail: [saratillati@gmail.com](mailto:saratillati@gmail.com)*

*Cell: 338 7336336*